

*SSIC – Società Svizzera degli Impresari-Costruttori  
Quadri dell'edilizia Svizzera  
Sindacato Unia  
Sindacato Syna  
Associazione svizzera dei quadri (ASQ)*

**CONVENZIONE ADDIZIONALE 17**  
**al**  
**Contratto Quadri della costruzione 08 (10)**  
dell'8 febbraio 2017

tra la

**Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)**

Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo

da una parte

e

**i Quadri dell'edilizia Svizzera,**  
**il sindacato Unia,**  
**il sindacato Syna e**  
**l'Associazione svizzera dei quadri (ASQ)**

dall'altra

i quali stipulano la seguente convenzione addizionale al Contratto Quadri della costruzione del 18 settembre 2008:

## **Capitolo I: Adeguamento del Contratto Quadri della costruzione a diverse disposizioni del CNM 2016**

In adeguamento a diverse disposizioni del CNM 2016 (Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera dell'8 dicembre 2015; incluso modifiche/adequamenti conformemente alla convenzione addizionale al CNM del 23 gennaio 2017), le parti concordano le seguenti modifiche al Contratto Quadri della costruzione (le modifiche sono sottolineate):

### **Art. 2 cpv. 2 lett. b) Campo di applicazione**

b) lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all'art. 35 OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;

### **Art. 14.2 Assicurazione di indennità giornaliera per malattia**

14.2.1 Obbligo d'assicurazione: il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia a favore dei lavoratori assoggettati al Contratto Quadri della costruzione.

14.2.2 Inizio dell'assicurazione: l'assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

14.2.3 Prestazioni assicurative: l'assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:

- a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia a partire dal primo giorno di malattia.
- b) Prestazioni d'indennità giornaliera fino al 730° giorno dall'inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l'assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
- c) In caso d'inabilità lavorativa accertata di almeno il 25%, l'indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d'inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lett. b).
- d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell'assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

14.2.4 Premi e prestazioni assicurative differite:

- a) I premi effettivi dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
- b) Qualora il datore di lavoro stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
- c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

14.2.5 Base salariale / guadagno giornaliero: l'indennità giornaliera si basa sull'ultimo salario versato prima della malattia secondo l'orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

14.2.6 Importo massimo delle prestazioni assicurative: le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell'evento assicurato. L'importo versato in caso d'impedimento al lavoro non può superare l'importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).

14.2.7 Riserve assicurative:

Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l'assicurato è stato curato prima dell'entrata nell'assicurazione, vengono indennizzate come segue:

<u>Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un'azienda assoggettata al Contratto Quadri della costruzione</u>	Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia
<u>fino a 6 mesi</u>	4 settimane
<u>fino a 9 mesi</u>	6 settimane
<u>fino a 12 mesi</u>	2 mesi
<u>fino a 5 anni</u>	4 mesi

Sono garantite le piene prestazioni se l'assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell'edilizia principale in Svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

#### 14.2.8 Fine dell'assicurazione:

- a) La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
  - con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
  - se il contratto d'assicurazione viene annullato o sospeso;
  - se è esaurito il diritto alle prestazioni.
- b) In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al punto 14.2.3 di cui sopra.

#### 14.2.9 Passaggio all'assicurazione individuale:

- a) All'uscita dall'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all'assicurazione individuale.
- b) I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio.
- c) Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L'assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l'importo dell'indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.

#### 14.2.10 Responsabilità del datore di lavoro:

- a) Nella misura in cui l'assicurazione deve fornire le prestazioni sopra indicate, tutte le prestazioni conformi all'art. 324a CO sono tacitate in caso di malattia del lavoratore.
- b) Il datore di lavoro deve concedere delle prestazioni conformi all'art. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva.
- c) Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell'assicurazione di fornire prestazioni, riconducibile a una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, nella misura in cui il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.
- d) Qualora le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.

#### 14.2.11 Area geografica di validità:

- a) L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l'assicurato soggiorni per oltre tre mesi all'estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all'estero superiore a tre mesi, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia scongiurato per motivi medici.
- b) Un assicurato ammalato che si reca all'estero senza l'esplicito consenso dell'assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.

- c) Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.
- d) Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici e amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All'assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l'assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa a un'altra regione estera.
- e) Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione europea/AELS.

14.2.12 Disposizioni transitorie: i contratti d'assicurazione esistenti devono essere adeguati al più tardi entro la fine del 2018.

### **Art. 26.5 Contributi alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale**

Contributi: tutti i capi muratori e capi fabbrica assoggettati al Contratto Quadri della costruzione devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,7% della massa salariale soggetta alla LAINF,<sup>1</sup> indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all'incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro assoggettati al Contratto Quadri della costruzione devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,5% della massa salariale soggetta alla LAINF<sup>2</sup> per i capi muratori e capi fabbrica assoggettati al Contratto Quadri della costruzione.

### **Art. 26.6 Regolamentazione dei dettagli**

26.6.1 I dettagli come l'organizzazione dell'associazione, l'impiego dei mezzi, le prestazioni e l'applicazione (disposizioni esecutive) sono disciplinati nello statuto e nei regolamenti del Parifonds Edilizia. Lo statuto è parte integrante del presente contratto.

L'art. 26.6.3 viene soppresso

## **Capitolo II: Disposizioni finali**

### **Art. 1**

Le parti della presente convenzione si impegnano ad approvare lo statuto e il regolamento di organizzazione 2017 dell'associazione «Fondo paritetico dell'Edilizia principale in Svizzera» (di seguito Parifonds Edilizia) in conformità alle appendici I – II e ad incaricare i loro rappresentanti in seno all'assemblea dei membri di metterli tempestivamente in vigore.

### **Art. 2**

Le parti contraenti propongono al Consiglio federale di adeguare il campo di applicazione del CCL PEAN alle modifiche dell'art. 2 cpv. 2 lett. b) del Contratto Quadri della costruzione 08 (10) con-

---

<sup>1</sup> Equivale alla massa salariale SUVA.

<sup>2</sup> Equivale alla massa salariale SUVA.

venute sopra, con un preavviso di almeno sei mesi, per l'inizio di un anno civile (Convenzione addizionale separata al CCL PEAN).

**Art. 3**

Le disposizioni della presente convenzione, con riserva dell'approvazione dei rispettivi organi competenti, entrano in vigore come segue:

- art. 26.5 (contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale) il 1° giugno 2017;
- le restanti disposizioni il 1° aprile 2017.

Zurigo, 16 marzo 2017

**Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC**

Benedikt Koch

Gian-Luca Lardi

Patrick Hauser

**Per i Quadri dell'edilizia Svizzera**

Alfred Thommen

Pius Helg

**Per il sindacato Unia**

Nico Lutz

Vania Alleva

Christopher Kelley

**Per il sindacato Syna**

Tibor Menyhart

Arno Kerst

Guido Schlupe

**Per l'Associazione svizzera dei quadri (ASQ)**

Jürg Eggenberger

Adrian Weibel

**APPENDICE I:**

**Statuto 2017 «Fondo paritetico dell'Edilizia principale in Svizzera»**

**APPENDICE I:**

**Regolamento di organizzazione 2017 «Fondo paritetico dell'Edilizia principale in Svizzera»**